



Tribunale Ordinario di Milano - SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA "B"

Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del dott. Enrico Consolandi .:  
all'esito dell'udienza del , sciogliendo la riserva  
ha emesso la seguente

#### ORDINANZA

1. Secondo lo stesso ricorso la materia del contendere è un impegno della resistente ad acquistare quote di una società a responsabilità limitata, corredato da un impegno ad eseguire i finanziamenti " da parte dei soci"
2. La normativa sul tribunale delle imprese prevede genericamente che sia a questo devoluta con giudizio da tenersi in composizione collegiale la materia societaria
3. Le ricorrenti hanno sostenuto oggi che non si tratterebbe di materia societaria, ma di un impegno a finanziare;
4. Tale affermazione non può essere ritenuta fondata atteso che secondo la scrittura azionata e secondo la stessa ricostruzione di cui al ricorso vi sarebbe un collegamento fra il "pactum de ineunda societate" ed il finanziamento che significativamente è ricollegato alla qualità di socio è denominato nella scrittura versamento in fruttifero;
5. Il ricorso ex articolo 702 bis è previsto esclusivamente nella materia monocratica e l'articolo 702 per c.p.c. al comma secondo testualmente recita che il giudice se rileva che la domanda non rientra in quelle indicate nell'articolo 702 bis deve dichiarare inammissibile il ricorso con ordinanza non impugnabile e ciò deve essere fatto nel caso di specie
6. Quanto alle spese seguono la soccombenza, ma trattandosi di ricorso sommario deciso in prima udienza su questioni preliminari esse andranno dimezzate, come da dispositivi

#### PQM

dichiara inammissibile il ricorso come presentato e condanna le società ricorrenti in solido a rimborsare alla signora Paola Montagna le spese di lite che si liquidano in euro 3712,50 oltre Iva e CPA

Milano 25.11.2013

Il Giudice

Dott. Enrico Consolandi